

COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA
CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI**

Ente Appaltante: COMUNE DI GIOVINAZZO – Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 – 70054
GIOVINAZZO (BARI) – tel. n. 080/3902311 - <http://www.comune.giovinazzo.bari.it>

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di canile rifugio per la custodia dei cani abbandonati catturati sul territorio del Comune di Giovinazzo e attualmente temporaneamente collocati presso altri canili rifugio convenzionati con quest'Amministrazione Comunale, "Canile rifugio MAPIA" sito in Bari al Prol. Via Caldarola n. 125, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché alle prescrizioni stabilite legge vigenti in materia di cattura e tutela degli animali d'affezione. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dalla decorrenza del presente appalto, ritirare tutti i cani appartenenti al Comune di Giovinazzo e ricoverati presso il predetto canile rifugio.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto per il quinquennio valutato ai fini della normativa applicabile è di Euro 122.640,00 (Euro Centoventiduemilaseicentoquaranta/00), IVA esclusa.

L'appalto in questione ha un valore presunto annuo di € 30.660,00 (Trentamilaseicentosessanta/00) IVA esclusa, corrispondente ad un numero di circa 40 cani.

L'importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno dell'Ente, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, dalla data di consegna del servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di un ulteriore anno con espresso provvedimento, essendo ammessa la ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, oppure di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza:

A) PROGETTO TECNICO: Max punti 70

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

- a) **Struttura organizzativa del concorrente:** max punti 30;
- b) **Modalità di espletamento del servizio:** max punti 30;
- c) **Elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente):** Max punti 10.

Il progetto tecnico, redatto sotto forma di relazione, deve essere articolato in tre sezioni che trattano, in maniera sintetica e separatamente, gli argomenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e deve essere contenuto in un numero di pagine di norma non superiore a 20, esclusi tabelle, schemi e grafici.

B) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30

L'importo a base d'asta è di € 2,10 (Euro due/10) oltre IVA per degenza giornaliera del singolo animale. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che presenta il massimo ribasso percentuale.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: $P = 30 \times (R_i/R_{max})$

dove:

P = Punteggio attribuito;

R_i = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

In presenza di offerte riscontrate anormalmente basse, ai sensi degli artt, 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà all'esame di congruità delle offerte stesse.

L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA se dovuta.

Non sono presenti costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, in quanto non esistono rischi da interferenza. L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli Articoli 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

Per partecipare alla procedura d'appalto la ditta dovrà possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- essere in possesso di un canile autorizzato ai sensi della L.R. 12/95 – in tal senso dovrà essere prodotta la seguente documentazione: titolo di proprietà o titolo di godimento reale degli immobili costituenti la struttura adibita a canile/rifugio; autorizzazione/certificato igienico sanitario relativo alla struttura canile rifugio; certificato di agibilità degli immobili; autorizzazione allo scarico ovvero attestazione di idoneità dell'impianto di smaltimento delle acque reflue provenienti dalla struttura;
- il canile deve essere ubicato nel territorio di competenza dell'ASL/BA, che si intende corrispondente al territorio provinciale ;
- il canile deve essere in possesso di un numero di box o posti cane tale da poter consentire il ricovero dei cani provenienti dal Comune di Giovinazzo e temporaneamente collocati presso altri canili rifugio convenzionati.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163:

- 1) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- 2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- 3) i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 4) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- 5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione;
- 6) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- 7) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. **A pena di esclusione**, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore svolgerà i servizi indicati nelle prescrizioni tecniche, provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.

- La ditta incaricata del servizio deve provvedere a:

1. Affidamento in custodia presso la struttura di cani randagi di qualsiasi taglia;
2. Ritiro dei randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasporto fino al canile di proprietà della ditta e trasporto, presso luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, al termine della convenzione. Il ritiro dei cani presso i canili sanitari dovrà avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.S.L./BA.;
3. Mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti;
4. Pulizia giornaliera dei siti di stabulazione e periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.L.;
5. Somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria, competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi) avvalendosi di veterinario libero professionista;
6. Fornitura e somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle che la A.S.L. (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire e comunque in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale; inoltre si dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;
7. Avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione programmata;
8. Consentire agli animali un adeguato periodo di sgambamento in idonea area all'uopo destinata;
9. Eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;
10. Affido dei cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo la ditta dovrà comunicare al Comune un orario di disponibilità non inferiore a due ore giornaliere per minimo tre giorni feriali settimanali nelle quali gli interessati possono visitare gli animali ospitati;
11. Fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;
12. Farsi carico degli oneri e delle spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;
13. Tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste.

14. Comunicare al Comune ed all'ASL competente con apposita relazione annuale il numero di cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;
15. Comunicare ogni mese il numero dei cani deceduti e dei relativi numeri di microchip;
16. Consentire al Comune appaltante l'espletamento delle verifiche richieste;
17. Rimuovere tutti i rifiuti prodotti che dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di Legge.

- Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

- Attrezzature e materiali

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente Capitolato e dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice .

In particolare la ditta appaltatrice:

1. ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari occorrenti per il servizio di cui all'oggetto;
2. ha l'obbligo di servirsi di attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza.

- Personale

Nell'espletamento del servizio in oggetto, la ditta incaricata si obbliga ad assumere personale competente ed esperto ed ad applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L per i dipendenti del settore oggetto della presente convenzione, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative. Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovranno essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. La ditta vincitrice dovrà inoltre consentire al personale di questa Amministrazione o da essa incaricato di accedere alla struttura destinata ad ospitare i cani randagi affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione di cui al punto 13 del precedente art. 6.

Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio stesso.

Le modalità di controllo, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato si esplicano:

- a) con proprio personale accompagnato dai medici veterinari del servizio sanitario dell'ASL competente attraverso sopralluoghi per verificare lo stato di mantenimento degli animali nonché il rispetto di tutte le norme, organizzative e amministrative del presente capitolato;

- b) con proprio personale per l'ispezione delle attrezzature e dei locali di ricovero. e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte quelle norme stabilite nel presente capitolato;

La Ditta è tenuta ad individuare una figura di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa, con funzione di rappresentante in sede di contestazione. Tale rappresentante dovrà presentarsi, nel modo più sollecito, presso il luogo ove si è verificata l'inadempienza e constatato l'evento, di concerto con un rappresentante del Comune, sottoscrivere un modello di accertamento, che sarà poi trasmesso in copia alla Ditta, come verbale di constatazione sulla base del quale dovranno essere formulate le controdeduzioni.

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Dlgs.12/04/2006, n.163.

ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:
 - a) in caso di morte € 100.000,00;
 - b) in caso di invalidità permanente € 150.000,00;
 - c) per spese mediche € 5.000,00.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà con rate trimestrali posticipate, previa acquisizione di fatture vistate per la regolare esecuzione del servizio dal responsabile del procedimento.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura previo visto di avvenuta esecuzione del servizio.

Alle fatture dovranno essere allegati:

- estratto in copia conforme del registro di carico/scarico dei cani appartenenti al Comune di Giovinazzo;
- certificato di esistenza in vita dei cani redatto da Veterinario della competente ASL/BA o da Veterinario libero professionista;
- DURC.

ART. 12 – PENALITA'

Nel caso in cui dalle verifiche previste dal precedente art. 7 fosse accertata l'inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente capitolato, sarà applicata una penale da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza. Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederebbe alla

denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente capitolato e dal contratto.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Ditta appaltatrice mediante corrispondenza eventualmente anticipata tramite fax e la stessa Ditta dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, mentre trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Ditta, deciderà insindacabilmente l'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del dirigente responsabile del servizio riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Bari.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto, (imposte, tasse, spese accessorie), saranno interamente a carico della “Ditta” aggiudicataria.